



CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE



Roma, 18/7/2005

All'Avv. Maurizio SCELLI
Commissario Straordinario della C.R.I.

e, per conoscenza:

Ai Consigli Nazionali
delle Componenti Volontaristiche

S E D E

OGGETTO: Trasmissione documento.

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'acclusa bozza relativa alle "Norme transitorie e di prima attuazione" del Regolamento per l'Organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche della C.R.I. (O.C. n. 362/05), nel testo condiviso dagli scriventi Vertici nazionali.

Distinti saluti.

L'Ispettore Nazionale dei Volontari del Soccorso
(Vincenzo Seommariglio)

L'Ispettrice del Comitato Nazionale Femminile
(Ludovico Eschero)

per L'Ispettore Nazionale dei Pionieri
Il Consulente Giuridico
(Dott. Antonino Calvano)

L'Ispettore Nazionale dei Donatori Sangue
(Maria Vittoria Torresi)



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

NORME TRANSITORIE E DI PRIMA ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO DELLE COMPONENTI CIVILI C.R.I. (O.C. 362/2005)

- 1) Le procedure finalizzate alla costituzione di nuovi Gruppi di V.d.S., di Pionieri, di Donatori di Sangue o di Sezioni del Comitato Femminile già attivate alla data di entrata in vigore del Regolamento Unico per le Componenti C.R.I. (O.C. 362/05) e cioè prima della data del 1° Luglio 2005, devono essere concluse secondo le disposizioni previgenti, nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti Nazionali delle singole Componenti precedenti al 01.07.2005;
- 2) I corsi per aspiranti V.d.S. o Pionieri attivati antecedentemente alla data di entrata in vigore del Regolamento Unico per le Componenti C.R.I. (O.C. 362/05) e cioè prima della data del 1° Luglio 2005, devono essere conclusi secondo le disposizioni previgenti, nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti Nazionali delle singole Componenti precedenti al 01.07.2005;
- 3) Per l'anno 2005 la conservazione della qualifica di V.d.S., di Pioniere, di Donatori di Sangue ovvero di socia appartenente al Comitato Femminile, è subordinata al rispetto delle condizioni e delle disposizioni previste dai rispettivi Regolamenti Nazionali previgenti alla data del 01.07.2005;
- 4) Le procedure finalizzate alla riacquisizione della qualifica di V.d.S. già attivate alla data di entrata in vigore del Regolamento Unico per le Componenti C.R.I. (O.C. 362/05) e cioè prima della data del 1° Luglio 2005, devono essere concluse secondo le disposizioni previgenti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 commi 3° e 4° del Regolamento Nazionale V.d.S. del 1988;
- 5) Le Assemblee Regionali delle Componenti della C.R.I. già convocate alla data di entrata in vigore del Regolamento Unico per le Componenti C.R.I. (O.C. 362/05) e cioè prima della data del 1° Luglio 2005, si svolgono nel rispetto delle disposizioni previste in materia dai rispettivi Regolamenti Nazionali previgenti;
- 6) I procedimenti disciplinari già attivati alla data di entrata in vigore del Regolamento Unico per le Componenti C.R.I. (O.C. 362/05) e cioè prima della data del 1° Luglio 2005, devono essere conclusi secondo le disposizioni previgenti, nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti Nazionali delle singole Componenti precedenti al 01.07.2005;
- 7) I decadimenti conseguenti all'applicazione di provvedimenti disciplinari divenuti definitivi antecedentemente all'entrata in vigore del Regolamento Unico per le Componenti C.R.I. (O.C. 362/05) e cioè prima della data del 1° Luglio 2005,

producono i propri effetti in merito alla sussistenza del diritto di elettorato attivo e passivo in fase di prima applicazione delle procedure elettorali per il rinnovo delle cariche delle Componenti C.R.I., così come previste dal Regolamento Unico per le Componenti C.R.I. (O.C. 362/05).;

- 8) Le procedure finalizzate al trasferimento da un Gruppo ad un altro riferite ad un V.d.S., ad un Pioniere, ad un Donatore di Sangue ovvero ad una socia appartenente al Comitato Femminile, già attivate alla data di entrata in vigore del Regolamento Unico per le Componenti Civili C.R.I. (O.C. 362/05) e cioè prima della data del 1° Luglio 2005, devono essere concluse nel rispetto di quanto disposto dai rispettivi Regolamenti Nazionali previgenti.
- 9) Al fine di stabilire le condizioni di "permanenza nella qualifica di Volontario C.R.I.", ed in attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 13 del Regolamento Unico delle Componenti Civili della C.R.I. approvato con O.C. 362/2005, le Assemblee Regionali delle Componenti C.R.I. interessate che devono essere ancora convocate per l'anno 2005 in via ordinaria alla data del 01.07.2005, possono prevedere nell'ordine del giorno della convocazione "definizione dell'attività da compiere nell'anno 2006 per la permanenza nella qualifica", secondo le direttive impartite previamente dai Consigli Nazionali delle rispettive Componenti di appartenenza.
- 10) Qualora l'Assemblea ordinaria, con riferimento alle Componenti C.R.I. interessate dal Regolamento Nazionale approvato con O.C. 362/2005, sia già stata svolta prima del 01.07.2005, i vertici Regionali delle Componenti convocheranno le rispettive Assemblee Regionali in via straordinaria, prevedendo nell'ordine del giorno della convocazione "definizione dell'attività da compiere nell'anno 2006 per la permanenza nella qualifica", sulla base dei tempi e delle modalità impartite dai Consigli Nazionali delle rispettive Componenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 13 Regolamento Unico delle Componenti C.R.I.